

Cassazione civile sez. lav., 03/09/2025, n. 24446

Svolgimento del processo

1. Con sentenza n. 265 del 2021, depositata il 12 aprile 2021, la Corte d'Appello di Bologna ha respinto il gravame dell'INPS e ha confermato la pronuncia del Tribunale della medesima sede, che aveva rigettato l'opposizione proposta da A.A. Spa contro l'avviso di addebito emesso per l'importo di Euro 110.840,51, a titolo di contributi per l'indennità sostitutiva di preavviso dovuta a ventotto dipendenti, oltre che di sanzioni e di spese di notifica.

A fondamento della decisione, la Corte territoriale ha rilevato che l'indennità sostitutiva del preavviso è disponibile e rinunciabile e che, a fronte della rinuncia dei lavoratori, difetta il presupposto logico e giuridico per affermare il diritto dell'Istituto Previdenziale alla percezione di contributi su un imponibile inesistente (pagina 5 della sentenza d'appello).

2. L'INPS ricorre per cassazione contro la sentenza d'appello, formulando un motivo di censura.

3. A.A. Spa replica con controricorso.

4. Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio.

5. Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.

6. All'esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell'ordinanza nei successivi sessanta giorni.

Motivi della decisione

1. Con l'unico motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), l'Istituto denuncia la violazione e/o la falsa applicazione dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, da ultimo modificato dall'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, dell'art. 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, e dell'art. 2118 cod. civ. e lamenta che la Corte territoriale abbia escluso l'obbligo del datore di lavoro di versare all'INPS la contribuzione sull'indennità sostitutiva di mancato preavviso, sol perché a tale indennità i lavoratori hanno rinunciato, con atto inopponibile all'Istituto e inidoneo a influire sull'autonomo rapporto contributivo tra il datore di lavoro e l'ente previdenziale, in virtù della cogenza e dell'inderogabilità del principio del minimale contributivo. Non rileverebbe, in senso contrario, la corresponsione di somme a titolo di incentivo all'esodo, in quanto nessuna contribuzione

sarebbe stata richiesta con riferimento a tali importi.

2. In linea preliminare, occorre sgombrare il campo dalle eccezioni dâ??inammissibilit  formulate nel controricorso.

2.1. Quanto allâ??inesistenza del ricorso per carenza di valida procura alle liti, lâ??eccezione   formulata in termini generici.

La procura conferita in calce al ricorso (pagina 14) d  conto in maniera analitica dei poteri del soggetto che ha conferito la procura, della fonte di tali poteri, che promanano da una determinazione del legale rappresentante dellâ??Istituto puntualmente identificata, e delle stesse disposizioni interne del regolamento di organizzazione che, in una struttura complessa, presiedono allâ??atto finale del valido conferimento della procura.

Nel disattendere unâ??eccezione del medesimo tenore, formulata dallâ??odierna controricorrente, questa Corte ha osservato che alla Direzione centrale entrate e recupero crediti competono tutte le attivit  finalizzate allâ??accertamento e alla riscossione dei crediti contributivi e, conseguentemente, anche lâ??attivit  di rappresentanza dellâ??ente nelle sedi giudiziali (Cass., sez. lav., 29 marzo 2023, n. 8913).

Con riferimento alla pluralit  di elementi richiamati nel ricorso e agevolmente verificabili e alle stesse valutazioni gi  formulate da questa Corte in un precedente analogo, la parte controricorrente non ha addotto dati di segno contrario, idonei a smentire la sussistenza dei poteri del Direttore Centrale Entrate, in persona del quale lâ??Istituto ha proposto ricorso per cassazione, e la riferibilit  allâ??Istituto dellâ??attivit  difensiva dispiegata nel presente giudizio.

2.2. Non   fondata neppure lâ??eccezione dâ??inammissibilit  del ricorso per â??violazione del principio di autosufficienza .

Il ricorrente ha riprodotto i passaggi salienti della sentenza dâ??appello, che ricostruisce le questioni dibattute, i fatti costitutivi delle pretese e la dialettica processuale.

Sono stati delineati, nel loro nucleo essenziale, gli antefatti della vicenda controversa (pagine da 3 a 6 del ricorso e, con ulteriori dettagli, pagine 8, 9, 10 e 11), in modo da consentire a questa Corte dâ??intendere il senso delle censure proposte, senza attingere a elementi estranei al ricorso.

2.3. N  le doglianze dellâ??Istituto sollecitano a questa Corte una diversa valutazione del compendio istruttorio.

Lâ??asse portante del ricorso   una questione eminentemente giuridica, che si appunta sullâ??error in iudicando in cui i giudici dâ??appello sarebbero incorsi, nellâ??inquadrare sub

specie iuris i fatti di causa.

3. Le censure colgono nel segno.

3.1. Questa Corte Ã¨ costante nell'affermare che, sull'obbligazione contributiva, in quanto obbligazione pubblicistica di fonte legale, non puÃ² incidere in alcun modo una volontÃ negoziale che regoli in modo diverso l'obbligazione retributiva (Cass., sez. lav., 13 maggio 2021, n. 12932, punto 15 delle Ragioni della decisione).

Da tali premesse discende che l'indennitÃ sostitutiva del preavviso, in forza della sua natura retributiva, Ã¨ assoggettata all'obbligo contributivo â nel momento stesso in cui il licenziamento intimato senza il corrispondente periodo di preavviso acquista efficacia, restando in contrario irrilevante che il lavoratore licenziato rinunci ad essa, non potendo il negozio abdicativo, che proviene dal lavoratore, incidere sul diritto dell'ente previdenziale al pagamento della contribuzione giÃ maturataâ (Cass., sez. lav., 23 luglio 2024, n. 20432; nello stesso senso, sentenza n. 12932 del 2021, cit., punto 19 delle Ragioni della decisione).

In un giudizio che coinvolgeva le medesime parti, questa Corte ha puntualizzato che â La regola del minimale contributivo, posta dal D.L. n. 338 del 1989, art. 1, prevede che la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non puÃ² essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi. La norma fa riferimento alla retribuzione dovuta per legge e non a quella effettivamente corrisposta dal datore. Sono dunque irrilevanti inadempimenti contrattuali del datore verso il lavoratore che implicino omesso pagamento o pagamento della retribuzione in misura inferiore a quell(a) dovut(a) per legge, come sono irrilevanti accordi tra datore e lavoratore in base ai quali si stabilisca la non debenza della retribuzioneâ (ordinanza n. 8913 del 2023, cit.).

In coerenza con tali principi, Ã¨ stata cassata una pronuncia della Corte d'Appello di Bologna, richiamata nella stessa sentenza sottoposta all'odierno vaglio di legittimitÃ , che ha discusso di risoluzione consensuale del rapporto e di rinuncia al diritto all'indennitÃ sostitutiva di preavviso, non considerando che tanto vale nel rapporto di lavoro, ma non nel distinto rapporto previdenziale, essendo la transazione, e quindi la rinuncia al diritto, inopponibile all'Inps. NÃ© l'Inps domanda contributi sulle somme pagate in adempimento della transazione. Domanda invece, in base alla regola del minimale contributivo, somme che sarebbero state dovute appunto in forza di legge (art. 2118 c.c.) e aventi titolo nel rapporto di lavoro, a prescindere da quanto poi abbiano poi stabilito le parti in sede transattiva. La Corte territoriale avrebbe dovuto perciÃ² verificare se, data la volontÃ di recedere comunicata dalla societÃ , riconosciuta dalla stessa sentenza, sarebbe spettata l'indennitÃ sostitutiva di preavviso ai lavoratori, a prescindere poi dal fatto che questa non sia stata pagata in quanto i predetti lavoratori abbiano accettato somme a titolo diverso, ovvero di incentivo all'esodoâ (ordinanza n. 8913 del 2023, cit.).

In ultima analisi, l'indennità sostitutiva del preavviso non sia stata corrisposta in forza di accordi transattivi tra lavoratore e datore, inopponibili all'Inps, in quanto non afferenti al rapporto contributivo presidiato dal D.L. n. 338 del 1989, art. 18 (Cass., sez. lav., 21 marzo 2023, n. 8117; nei medesimi termini; Cass., sez. lav., 20 marzo 2023, n. 8015, sempre con riferimento a pronunce della Corte d'Appello di Bologna).

3.2. La sentenza d'appello si discosta da tali principi, che questa Corte ha ribadito a più riprese (da ultimo, Cass., sez. lav., 5 gennaio 2024, n. 395, e 4 dicembre 2023, n. 33756) e che le argomentazioni prospettate nel controricorso non valgono a confutare.

Nel conferire rilievo dirimente alla volontà abdicativa dei lavoratori, la Corte di merito ha ommesso i necessari approfondimenti in ordine all'unico profilo decisivo dell'obbligo di corrispondere l'indennità sostitutiva del preavviso, a prescindere dal posterior della rinuncia, inidonea a elidere la pretesa contributiva dell'Istituto.

4. Dalle considerazioni esposte conseguono l'accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata.

5. La causa è rinviata alla Corte d'Appello di Bologna, che, in diversa composizione, rinnoverà l'esame della vicenda controversa in conformità ai principi di diritto ribaditi nella presente ordinanza.

Al giudice di rinvio è rimessa, infine, anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; rinvia la causa, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio, alla Corte d'Appello di Bologna, in diversa composizione.

Conclusione

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezione civile del 28 maggio 2025.

Depositata in Cancelleria il 3 settembre 2025.

Campi meta

Giurispedia.it

Giurispedia.it

Massima : *In materia di contributi previdenziali, l'obbligazione sull'indennità sostitutiva del preavviso ha natura pubblicistica e di fonte legale, sorgendo nel momento stesso in cui il licenziamento intimato senza il corrispondente periodo di preavviso acquista efficacia. Essa non è in alcun modo influenzata dalla volontà negoziale delle parti, come la rinuncia del lavoratore o accordi transattivi con il datore di lavoro, i quali sono inopponibili all'ente previdenziale e inidonei a incidere sul diritto dell'Istituto alla percezione della contribuzione già maturata.*

Supporto Alla Lettura :

CONTRIBUTI

Rappresentano le quote della retribuzione (nel caso di rapporti di lavoro subordinato) o del reddito di lavoro (nel caso del lavoro autonomo, in collaborazione o associato) destinate al finanziamento delle prestazioni previdenziali ed assistenziali previste dalla legge. Il loro versamento è, di norma, obbligatorio, infatti l'onere contributivo sorge generalmente all'avvio di una qualunque attività lavorativa. Nello specifico, incombe sia sul lavoratore (mediante una trattenuta effettuata sulla retribuzione lorda mensile) sia sul datore di lavoro. Tuttavia, l'obbligo di pagamento dei contributi è gravante esclusivamente sul datore di lavoro, il quale è tenuto a versare le trattenute all'ente previdenziale o assistenziale. Il lavoratore può in ogni caso verificare l'avvenuto versamento dei contributi: o tramite l'attestazione che viene rilasciata annualmente dai datori di lavoro, oppure inoltrando la richiesta dell'estratto contributivo direttamente all'ente previdenziale. La loro riscossione, unitamente all'erogazione delle prestazioni ed al controllo della corretta applicazione delle norme, è affidata agli enti di previdenza. Si possono classificare in due differenti tipologie:

- **contributi previdenziali:** versamenti obbligatori effettuati dal datore di lavoro nei confronti dell'ente previdenziale al fine di ottenere la prestazione pensionistica;
- **contributi assistenziali:** versamenti effettuati all'INPS o all'INAIL, al fine di ottenere una copertura dei rischi legati agli infortuni e alle malattie professionali, all'invalidità, malattia.

Il sistema sanzionatorio in materia previdenziale e assistenziale è disciplinato dalla L. 388/2000 la quale prevede due diverse tipologie di sanzioni: 1. **civili:** variano a seconda del debito. Al fine di stabilire l'entità delle sanzioni civili applicabili, la giurisprudenza distingue due diverse ipotesi:

- **omissione contributiva:** si verifica ogniqualvolta vi sia un ritardo nel pagamento dei contributi, risultante dalle registrazioni e dalle documentazioni obbligatorie regolarmente denunciate dal datore di lavoro: in questi casi, le sanzioni previste sono pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti e non possono essere superiori al 40% dell'importo dei contributi o premi non corrisposti;
- **evasione contributiva:** ravvisabile ogniqualvolta le predette registrazioni o le denunce contributive mensili siano state del tutto omesse o occultate dal datore di lavoro (fenomeno del c.d. "lavoro nero") ovvero siano non conformi al vero. In tali casi, le sanzioni civili irrogate per l'omesso versamento dei contributi sono pari al 30% e, in ogni caso, non possono essere superiori al 60% dell'importo dei contributi o premi non corrisposti.

Giurispedia.it